

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato » (1281):

PRESIDENTE Pag. 212
SPORA, *relatore alla Commissione* 212

Discussione congiunta:

« Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza » (1282);

« Modifiche del trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1154) (*D'iniziativa dei senatori Marotta ed altri*);

approvazione del disegno di legge n. 1282 con modificazioni e con l'assorbimento del disegno di legge n. 1154; stralcio degli articoli 1, 4, 5 e 6 di quest'ultimo, che divengono disegno di legge n. 1154-bis (1):

PRESIDENTE Pag. 186, 187, 188 e *passim*
AGRIMI 192
BONALDI 199

(1) Il disegno di legge n. 1154-*bis* ha assunto il seguente titolo: « Modificazioni al trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

4^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

BUFFONE, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	Pag. 211
MAROTTA187, 198
PIRASTU194, 200
ROSA, <i>relatore alla Commissione</i>186, 187 188 e <i>passim</i>
SIGNORI196, 198
SPORA198, 199, 211
TAVIANI, <i>ministro dell'interno</i>196, 198 199 e <i>passim</i>
TEDESCHI Mario	193, 202
VENANZETTI	196

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

DELLA PORTA, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- « **Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza** » (1282);
- « **Modifiche del trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** » (1154), d'iniziativa dei senatori Marotta ed altri;
- « **Approvazione del disegno di legge n. 1282 con modificazioni e con l'assorbimento del disegno di legge n. 1154; stralcio degli articoli 1, 4, 5 e 6 di quest'ultimo, che divengono disegno di legge n. 1154-bis**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche del trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza** », d'iniziativa dei senatori Marotta, Vignola, Gatto Vincenzo, Pieraccini, Cipelli-

ni, Bermani, Stirati, Catellani, Lepre, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Cavezzali, Colombo, Minnocci, Tortora e Pittella, e del disegno di legge: « **Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza** ».

Data l'analogia della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Rosa di riferire sui due disegni di legge.

ROSA, *relatore alla Commissione*. Mi sia consentito anzitutto rivolgere un saluto al Governo, che è rappresentato per la prima volta, presso la Commissione difesa, anche dal ministro Taviani, il quale, con molta sensibilità, ha voluto essere presente in questa particolare circostanza, così importante per i benemeriti Corpi di polizia e le Forze armate, sottolineando così la cura con cui lo stesso Governo segue le vicende di questo personale, che è al servizio del Paese per consolidarlo nelle sue istituzioni e nel suo progresso.

Detto questo, passo senz'altro a trattare del disegno di legge n. 1154, presentato dai senatori Marotta ed altri. Questo disegno di legge ha un merito particolare, quello di aver posto all'attenzione del Governo, oltre che del Paese, un problema molto importante, qual è quello che oggi andremo a discutere. A me basta sottolinearne questo aspetto peculiare, oltre quelli contenuti nello stesso articolato, che prevede alcuni miglioramenti da apportarsi al trattamento economico e di quiescenza del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate.

Poichè il disegno di legge n. 1282, proposto dal Governo e affine per materia, presenta aspetti ugualmente peculiari, vorrei pregare il senatore Marotta ed i colleghi del Gruppo socialista di volersi pronunciare in ordine a questa mia proposta, che cioè gli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1154 vengano assorbiti dal disegno di legge n. 1282 e che i

rimanenti articoli 1, 4, 5 e 6 restino a far parte di un testo che formi successivamente oggetto di discussione da parte della Commissione. In ordine poi alla nuova normativa proposta, relativa ai casi di infermità non derivanti da cause di servizio, vorrei già ora assicurare i proponenti del disegno di legge n. 1154 che saremo disponibili per un ordine del giorno che impegni il Governo a rivedere la materia stessa in altra idonea sede.

MAROTTA. Nell'articolo 2 del nostro disegno di legge, come è detto anche nella relazione, abbiamo ritenuto di affermare un principio democratico prevedendo l'estensione a tutto il personale di cui all'articolo 1, senza distinzione di grado, di una indennità mensile speciale, che sarebbe la famosa indennità di rischio. E posso dire, da quanto ho avuto modo di accertare attraverso colloqui con ufficiali superiori, che questa proposta è stata apprezzata in maniera particolare. Ecco perchè ci permettiamo di insistere e chiediamo che si trovi una soluzione che sia soddisfacente.

Per quanto riguarda, poi l'articolo 3, riteniamo che debba essere mantenuto, perchè il principio di rendere pensionabili sia l'indennità mensile speciale, sia l'indennità di istituto per i servizi di polizia risponde all'aspirazione di tutti. Se dovessimo rinunciare a questi due presupposti, che sono per noi essenziali, dovremmo farlo con grande rincrescimento. Pregherei pertanto la Commissione di trovare una soluzione che rispetti tale impostazione, in maniera da dare soddisfazione a coloro che dovranno usufruire di questi benefici.

PRESIDENTE. Proporrò che il senatore Rosa svolgesse preliminarmente la sua relazione su entrambi i disegni di legge. Al termine della relazione, poi, anche i colleghi presentatori del disegno di legge n. 1154 potranno esprimere la loro opinione.

ROSA, *relatore alla Commissione*. D'accordo. Dirò allora che il disegno di legge presentato dai senatori Marotta ed altri propone modifiche del trattamento economico

e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il disegno di legge, in particolare, prevede all'articolo 1 l'istituzione di un'indennità integrativa, calcolata secondo i criteri stabiliti per la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario prestato dagli impiegati civili dello Stato, per compensare i funzionari di Pubblica sicurezza e gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza ed al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del servizio svolto oltre le otto ore giornaliere o durante la notte o nei giorni festivi.

L'articolo 2 dello stesso disegno di legge prevede la devoluzione, al medesimo personale, dell'indennità speciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nella misura unica di lire 15.000 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 1973. L'articolo 3, invece, prevede la pensionabilità per intero dell'indennità d'istituto per i servizi di polizia, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054. L'articolo 4, infine, prevede la corresponsione di emolumenti per intero al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza durante il periodo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, nonchè il computo di tale periodo anche agli effetti della pensione.

Sull'iniziativa legislativa in questione mi permetto di formulare alcune osservazioni, che vogliono essere il contributo del relatore per chiarire taluni aspetti favorevoli ed altri che lasciano, invece, qualche perplessità.

Per quanto riguarda l'articolo 1, mi permetto di sottolineare che per i funzionari di Pubblica sicurezza vige la stessa normativa degli impiegati civili dello Stato, per cui ai medesimi viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario secondo le disposizioni in vigore.

Per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la normale durata del servizio giornaliero è di otto ore e viene protratta soltanto per eccezionali esigenze

ze. La gravosità delle loro funzioni, ivi comprese le prestazioni straordinarie che richiedono in casi particolari un maggiore impegno di orario, è compensata dall'indennità di istituto, le cui misure vengono congruamente aumentate proprio con il disegno di legge n. 1282, d'iniziativa governativa, e dall'indennità speciale per servizi collettivi di ordine pubblico.

Mi sembra opportuno sottolineare un altro aspetto: i compensi per lavoro straordinario furono aboliti col decreto-legge 5 maggio 1948, n. 824, perchè si ritenne più opportuno compensare tali straordinarie prestazioni in maniera forfettaria, con indennità predeterminate.

Per quanto concerne l'articolo 2, in aderenza al criterio dell'onnicomprendività dello stipendio — che costituisce uno dei principi fondamentali della riforma della pubblica Amministrazione — debbo dire che proprio nel suddetto disegno di legge n. 1282 si è ritenuto di non mantenere l'indennità mensile speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, alla quale fa riferimento il disegno di legge presentato dai senatori Marotta ed altri.

Per quanto riguarda poi l'articolo 3, preciso che la pensionabilità dell'indennità di istituto per servizi di polizia è stata elevata, col succitato disegno di legge governativo, da lire 15.000 a lire 30.000 mensili. Ci rendiamo tutti conto che sarebbe stato forse opportuno prevedere l'intera pensionabilità dell'indennità, ma sappiamo anche come non sia possibile, per le particolari condizioni di difficoltà in cui versa oggi il bilancio dello Stato, accogliere un principio del genere e soddisfare in pieno una giusta aspirazione della categoria.

In ordine all'articolo 4, ricordo che secondo l'attuale disciplina, ai sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza spettano, durante l'aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, i tre quinti degli emolumenti percepiti ed il relativo periodo è computato per metà agli effetti della pensione. La revisione di tale normativa è un problema meritevole di considerazione; ma riconfermo l'opportunità

che essa, anche in considerazione delle evidenti analogie con le norme di legge in vigore per le Forze armate, venga trattata a parte e dia luogo ad apposito provvedimento d'iniziativa governativa.

Ritengo di aver brevemente esposto le mie perplessità a proposito del disegno di legge n. 1254, perplessità che mi spingono a sollecitare ancora i proponenti a considerare l'opportunità della proposta da me in precedenza avanzata.

P R E S I D E N T E . La pregherei di voler continuare con la relazione al disegno di legge n. 1282.

R O S A , relatore alla Commissione. Il disegno di legge n. 1282 è stato presentato dal ministro della difesa Tanassi e dal ministro dell'interno Taviani, di concerto con il ministro del tesoro La Malfa e con quello del bilancio Giolitti. Esso dispone la concessione di un assegno perequativo al personale militare, nonchè l'aumento dell'indennità per servizio di istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, in favore delle Forze di polizia e dei funzionari di pubblica sicurezza.

Pertanto, in analogia con quanto già concesso agli impiegati civili dello Stato, il Governo propone la corresponsione anche al personale militare, non compreso nella dirigenza, di un assegno perequativo con decorrenza 1° gennaio 1973. Sicchè, in aderenza ai criteri informativi della riforma della pubblica Amministrazione, tra i quali assume particolare rilievo il principio della onnicomprensività dello stipendio, già attuato per la dirigenza civile, viene prevista la corresponsione, parallelamente ad altro disegno di legge al quale sono interessati gli impiegati civili dello Stato, di un assegno perequativo annuo in favore dei militari delle Forze armate e dei Corpi della Guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, di grado inferiore a colonnello, in sostituzione di una serie di indennità attualmente percepite ed indicate nella tabella 2 annessa al disegno di legge stesso, che in

pari data (1° gennaio 1973) vengono soppresse.

Per quanto concerne le Forze di polizia, tale abolizione tocca alcune indennità che, per il loro carattere di generalità e per l'importo piuttosto consistente, costituiscono una componente importante del trattamento economico della categoria interessata. Mi riferisco, specificamente, all'indennità di alloggio e all'indennità speciale, comunemente detta indennità militare.

Il disegno di legge, quindi, concede l'assegno perequativo e sopprime tutte le indennità accessorie, ad eccezione di quelle connesse col rischio del particolare impiego, come ad esempio l'indennità di aeronavigazione.

Per ritornare all'indennità militare di cui è proposta la soppressione, dirò che tale indennità ha rappresentato il corrispettivo del lavoro straordinario non pagato e degli altri oneri derivanti dallo *status* militare, come le spese di equipaggiamento, i frequenti trasferimenti di sede, i più rigidi obblighi disciplinari e di servizio.

Verrebbe altresì soppressa l'indennità di alloggio per le Forze di polizia, istituita con regio decreto 3 agosto 1928, n. 1886, e rivalutata con legge 22 dicembre 1969, n. 965, la quale rappresenta un emolumento peculiare della categoria, sottoposta a ben noti disagi e responsabilità. Per compensare la abolizione dell'indennità di alloggio, il cui importo è fissato nella misura unica di lire 30.000 — indipendentemente dal grado rivestito — è stato previsto un adeguamento dell'indennità di servizio di istituto, che tiene conto del diverso stato anagrafico del personale, distinguendolo in celibe e ammogliato, e del grado rivestito.

Mi preme aggiungere che per la nota ristrettezza delle disponibilità di bilancio lo aumento concesso è stato un po' contenuto, favorendo però i gradi più bassi in quanto l'aumento è maggiore per i militari di truppa e, procedendo sempre in diminuzione verso l'alto, arriva al minore aumento per i maggiori ed i tenenti colonnelli. Infatti, prendendo ad esempio gli ammogliati, qualora siano sprovvisti di alloggio, sono stati

fissati in loro favore i seguenti aumenti comprensivi dell'indennità di alloggio: militari di truppa lire 34.000; maggiori e tenenti colonnelli lire 14.00.

Per completezza di discorso, mi preme aggiungere che questo è un vantaggio che spetta quando i militari ammogliati sono sprovvisti di alloggio; nel momento in cui vengono in possesso di alloggio di servizio, viene operata la trattenuta della somma in precedenza attribuita a tale titolo. È da tenere presente, infine, che l'abrogazione dell'indennità di alloggio decorre dal 1° gennaio 1973, mentre l'adeguamento dell'indennità di istituto avrà effetto dal 1° luglio dello stesso anno.

Per quanto riguarda le indennità abolite, mi preme dire che una tale innovazione si rivela quanto mai utile, non solo per un'esigenza di chiarezza e di uniformità di trattamento tra le varie categorie di dipendenti dello Stato, ma anche, nel settore dei militari, per porre ordine in una congerie di emolumenti, molti dei quali assolutamente anacronistici perchè ancorati e riferiti a situazioni che rispecchiano una realtà superata. L'abolizione delle indennità appare ancora più opportuna quando si consideri la loro irrisoria entità economica, dell'ordine di qualche centinaio di lire al mese.

L'innovazione medesima comporta concreti vantaggi ai destinatari perchè, a differenza delle indennità soppresse, l'assegno perequativo è pensionabile al pari dello stipendio, anche se non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e non è suscettibile degli aumenti periodici biennali.

Ritengo di dover sottolineare l'aspetto della pensionabilità dell'assegno perequativo in quanto evita quel sensibile divario tra trattamento economico in servizio e trattamento in quiescenza tanto temuto, e giustamente, da chi sta per essere collocato a riposo.

Detto assegno, inoltre, rapportato su base parametrica a quello degli impiegati civili, sia pure con i dovuti adattamenti, è enucleato in modo tale da essere più consistente nei gradi più bassi, per cui viene maggiormente incontrato alle categorie che fruiscono di minore retribuzione. Ed è in consi-

derazione di ciò che, per evitare una sua decurtazione all'atto della promozione al grado superiore (da appuntato a vice brigadiere o da maresciallo o aiutante a sottotenente), il terzo comma dell'articolo 1 si preoccupa di garantire l'entità dell'importo acquisito nel grado precedente, mediante conservazione della differenza come assegno personale pensionabile, da assorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.

Dall'abolizione delle indennità scaturisce la conseguenza che i proventi, in tutto o in parte prima devoluti al personale operante, per prestazioni rese a pagamento a enti non statali o a privati, vanno versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

In tal senso viene disciplinata la materia dagli articoli 3 e seguenti che, per alcuni tipi di prestazioni, fanno salva, però, la corresponsione dei proventi ai beneficiari in conformità delle leggi vigenti, ovvero ne stabiliscono la devoluzione agli organismi nazionali assistenziali delle categorie interessate.

Il principio dell'abolizione dell'indennità subisce un'eccezione per quelle attività che pur rientrando nei compiti istituzionali, sono collegate a particolari rischi meritevoli di essere compensati. Esse sono elencate nell'articolo 6 e, per quelle indicate al terzo comma, si rinvia a quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile.

Mi vorrei ora intrattenere brevemente sull'indennità per servizio d'istituto, che rappresenta uno dei capisaldi del trattamento delle forze di polizia. Infatti, fra le indennità non soppresse, il disegno di legge n. 1282 mantiene l'indennità mensile di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, per gli appartenenti ai Corpi di polizia e per i funzionari di pubblica sicurezza.

È noto alla Commissione, per avere dibattuto questo problema con senso di misura e giustizia nella passata legislatura, che tale indennità ha sempre costituito una componente tradizionale e caratteristica del trattamento economico delle Forze di polizia, in quanto direttamente collegata alle im-

pegnative funzioni proprie ed esclusive di tale personale, nonchè agli oneri, ai rischi, ai disagi, alle responsabilità ed alle gravose prestazioni di lavoro.

Poichè le misure della predetta indennità si rivelano ormai inadeguate a compensare il maggior impegno cui il personale dei Corpi di polizia si trova esposto, viene previsto un loro aumento a decorrere, però, dal 1° luglio 1973.

Di fronte alla necessità, tra l'altro, di contenere il maggior onere in limiti sopportabili dal bilancio dello Stato, sono stati tenuti presenti alcuni criteri di diversificazione, allo scopo di dare un più consistente beneficio ai gradi più bassi e agevolare i coniugati rispetto ai celibi. Dell'attuale trattamento economico, infatti, ne risente maggiormente il personale dei gradi più bassi per le minori retribuzioni percepite, mentre sovente sopporta in maniera rilevantissima il peso dei servizi di polizia.

Dicevo che di tale situazione risente ancor più il personale coniugato per le maggiori necessità economiche connesse alle esigenze alloggiative e per le più sensibili ripercussioni derivanti dall'abolizione dell'indennità di alloggio, prevista in lire 10.000 mensili per i celibi non accasermati e in lire 30.000 mensili per i coniugati che non fruiscono di alloggio gratuito.

In attuazione dei predetti criteri, vengono presi in considerazione i gradi inferiori a colonnello e le qualifiche inferiori a vice questore, per i quali continueranno ad applicarsi le misure attualmente in vigore.

Per i celibi e i coniugati o vedovi con prole fruente di alloggio gratuito non è previsto alcun aumento nei gradi di tenente colonnello, maggiore, vice questore aggiunto, commissario capo e commissario; mentre il maggior importo dell'indennità mensile è di lire 3.000 per gli ufficiali inferiori, i marescialli, i brigadieri e i vice brigadieri, e di lire 7.000 per gli appuntati, i carabinieri e le guardie.

Per i coniugati o vedovi con prole che non fruiscono di alloggio gratuito, l'aumento è molto più consistente, come già detto; varia da lire 14.000 mensili per i tenenti co-

lonnelli, maggiori, vice questori aggiunti, commissari capi e commissari con parametro 257, a lire 22.000 per i commissari con parametro 190, a lire 25.000 per gli ufficiali inferiori e marescialli, a lire 30.000 per i brigadieri e vice brigadieri, a lire 34.000 per gli appuntati, carabinieri e guardie.

Vengono confermate, inoltre, le disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1970, n. 1054, in ordine alla valutazione del servizio prestato presso altre Forze o Corpi armati; alla corresponsione alle ispettrici di polizia dell'indennità ridotta di un terzo e ridotta di due terzi alle assistenti di polizia; alla divisione in trentesimi dell'indennità mensile per stabilire la sua misura giornaliera.

Per quanto concerne l'aumento dell'indennità base (parlo sempre di quella di istituto), è fissata la maggiorazione del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi sessenni di servizio complessivamente prestato e del 20 per cento al compimento del quarto sessennio.

Tale aumento, però, per i coniugati o vedovi con prole che non fruiscono di alloggio di servizio gratuito non si applica sulla misura dell'indennità per loro indicata alla classe B delle tabelle 3 e 4, ma su quella minore prevista alla classe A delle medesime tabelle per celibi e i coniugati o vedovi con prole che beneficiano di alloggio gratuito.

Vi è un'altra innovazione nel presente disegno di legge rispetto alle precedenti norme per quanto si riferisce sempre all'indennità di istituto e riguarda l'elevazione della quota pensionabile, per tutti i gradi e le qualifiche, da lire 15.000 a lire 30.000. Inoltre, l'indennità stessa viene valutata ai fini della determinazione dell'equo indennizzo ed agli effetti dell'assegno alimentare.

Certamente è convinzione di tutti che sarebbe stato meglio rendere l'indennità di istituto interamente pensionabile, e in tal senso ritengo di poter esprimere anche a nome della Commissione un voto al Governo perchè in migliori tempi per il bilancio dello Stato si riconsideri la richiesta. Devo, però, aggiungere che con il raddoppio della fascia

pensionabile il Governo ha inteso rendere più sensibile il beneficio per le categorie interessate, attribuendo all'indennità maggiori effetti anche ai fini pensionistici.

Onorevoli colleghi, passando rapidamente all'articolato del disegno di legge n. 1282, dirò subito che il provvedimento tratta dall'articolo 1 all'articolo 7 la materia dell'assegno perequativo, mentre gli articoli 8, 9 e 10 riguardano l'indennità di istituto.

In particolare, l'articolo 1 fa riferimento alle categorie di personale cui viene attribuito l'assegno perequativo e ne precisa le misure per i vari gradi e le modalità di corresponsione. L'articolo 2, invece, con apposita tabella allegata, fa riferimento alle indennità che non saranno più corrisposte al personale militare che fruisca di assegno perequativo. Gli articoli 3, 4 e 5, in analogia a quanto avviene per i civili, affermano l'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro dei proventi che, in base alle disposizioni vigenti, spettano al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, agli ufficiali medici ed al personale delle capitaneerie di porto per i servizi richiesti da parte di enti non statali e da privati.

L'articolo 7 estende l'assegno perequativo ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, che è escluso dall'analogo provvedimento relativo al personale civile. Gli articoli 8, 9 e 10 trattano tutta la disciplina dell'indennità di istituto. In particolare, l'articolo 8 modifica, rivalutandola, l'indennità di istituto per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie di finanza e al Corpo degli agenti di custodia, nonchè ai funzionari di pubblica sicurezza.

Mi preme rilevare, purtroppo, che per il personale del Corpo forestale dello Stato non è prevista la rivalutazione dell'indennità di istituto, che continua ad essere corrisposta nella misura di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054. Desidero sottolineare al riguardo che la legge 4 maggio 1951, n. 538, equipara il trattamento economico e le indennità accessorie ed il trattamento di quie-

scenza degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato a quelli degli appartenenti ai Corpi di polizia. Il disposto della citata legge è stato ribadito in ripetute sentenze del Consiglio di Stato.

Ritenuta, pertanto legittima l'attesa del personale interessato, ma in considerazione anche delle difficoltà di modificare in questa sede il testo del disegno di legge per i noti motivi di urgenza e di bilancio, ritengo sia opportuno impegnare il Governo, con un apposito ordine del giorno, a provvedere, nei tempi più brevi, a ristabilire la parità di trattamento in riferimento all'indennità di istituto, tra il personale forestale e quello dei Corpi di polizia.

L'articolo 11, infine, fa riferimento all'onere finanziario comportato e alla relativa copertura. Per quanto riguarda l'onere complessivo, il suo ammontare per il 1974 è di lire 211 miliardi (132 miliardi per l'assegno perequativo e 79 miliardi per l'adeguamento dell'indennità di istituto). Per il 1973 l'onere è ridotto in quanto l'aumento dell'indennità decorre dal 1° luglio e non dal 1° gennaio. In ordine alla copertura, si provvede per il 1974 mediante riduzione di apposito accantonamento del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso (capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro); per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione di una serie di capitoli di spesa, così come indicati nell'articolo stesso.

Onorevoli colleghi, il complesso delle norme suddette, che non presumo certo di aver potuto compiutamente illustrare, comporta un rilevante onere finanziario per il bilancio dello Stato; onere che è stato assunto proprio in quanto esso rappresenta il giusto e meritato riconoscimento del servizio e dell'impegno che le Forze armate e, in particolare, le Forze di polizia, pongono al servizio del cittadino e dello Stato.

Sono interessati pertanto all'importante provvedimento tutti i militari di carriera, sino al grado di tenente colonnello, delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Il Governo, pur consapevole dei meriti e dello spirito di sacrificio delle categorie

interessate, che per l'atipicità dell'impiego non possono essere assimilate ad altri lavoratori dipendenti, ha dovuto contenere l'importo di tali emolumenti nei limiti consentiti dall'attuale, sfavorevole congiuntura economica e dalla difficile situazione del bilancio. Le misure predisposte consentiranno tuttavia un sensibile miglioramento del trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze dell'ordine in specie, al quale, sicuro di interpretare il pensiero unanime della Commissione, desidero rivolgere l'apprezzamento ed il plauso più vivi per l'instancabile attività svolta con spirito di sacrificio e senso di responsabilità, concorrendo al rafforzamento della democrazia, della libertà e del progresso civile del Paese.

Non posso non completare questa relazione senza rendere il dovuto omaggio alla memoria dei numerosi caduti dei Corpi di polizia e ai feriti per causa di servizio. E nel sottolineare, infine, l'urgenza che il disegno di legge n. 1282 riveste per l'attesa vivissima del personale, mi onoro invitare la Commissione a volerlo approvare, certo che, come sempre e più ancora in questa circostanza, vorrà testimoniare in maniera tangibile e responsabile i propri sentimenti di riconoscenza nei confronti di questi benemeriti dipendenti dello Stato.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Rosa per la sua relazione e do la parola al senatore Agrimi, in rappresentanza della 1^a Commissione.

A G R I M I . Desidero comunicare il parere favorevole della 1^a Commissione sui disegni di legge nn. 1154 e 1282, sottolineandone l'urgenza e auspicando una loro rapida approvazione. Mi permetterò, tuttavia, di fare qualche rilievo ai fini di una più equilibrata e perfetta formulazione del testo.

Il primo rilievo riguarda il trattamento differenziato tra uomini e donne a proposito dell'indennità di istituto. In un primo momento, presso la 1^a Commissione si era adombrato addirittura un motivo di incostituzionalità, ma poi è stato chiarito che

il personale di polizia femminile ha attribuzioni che non sono identiche a quelle del personale maschile; tuttavia, piuttosto che dire: « L'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo e alle assistenti di polizia ridotta di due terzi », si riterrebbe più opportuno, anche dal punto di vista costituzionale, adottare una formulazione la quale precisi che, per detta categoria, il compenso, quale indennità mensile per servizio di istituto, è di quel determinato importo.

Un secondo rilievo riguarda il Corpo forestale. In proposito, accettando il principio che l'indennità venga conservata, si auspica, nei limiti del possibile, che venga migliorata, dato che le mansioni del Corpo forestale tendono ad accrescersi.

Un ultimo rilievo — ma penso che la questione potrà essere chiarita dal Governo — concerne l'articolo 6, là dove si dice che per l'indennità di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose, per l'indennità di speciale responsabilità per maneggio di valori di cassa, eccetera, si seguiranno le norme che verranno emanate per il personale civile. Senz'altro, quindi, queste indennità sono cumulabili con l'assegno perequativo; ma ci si chiede: sono cumulabili anche con l'indennità di istituto? In altri termini, se un agente di polizia è addetto al centro meccanografico, percepirà l'indennità di polizia più quella di addetto ad un centro meccanografico? Si faceva rilevare presso la 1^a Commissione che se un agente sta al centro meccanografico non starà in piazza!

Quindi, per quanto concerne la cumulabilità di queste indennità speciali con l'assegno perequativo, siamo d'accordo; ma se le stesse indennità dovessero cumularsi anche con l'indennità di istituto, allora sorgerebbero delle questioni.

P R E S I D E N T E . La ringrazio per le sue comunicazioni, senatore Agrimi. Dichiaro aperta la discussione generale.

T E D E S C H I M A R I O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo notare che

purtroppo, ancora una volta, dopo avere aspettato tre o quattro anni per risolvere questo problema, ci riduciamo all'ultimo momento e il relatore, con molta cortesia ma con uguale intransigenza, ci dice che il testo deve essere approvato così com'è e che non è possibile introdurre modifiche. Praticamente, siamo qui per mettere il timbro e basta, come se la nostra Commissione fosse un ufficio postale, mentre sappiamo, per ammissione generale, che il disegno di legge n. 1282 ha dei punti che non funzionano.

Non so se qualcuno dei colleghi abbia provato a fare quello che io ho fatto: ho preso, cioè, la famosa tabella n. 2 e ho fatto il conto per vedere chi ci guadagna e chi ci perde tra lo Stato e i cosiddetti beneficiari. Da questa ricerca, alquanto faticosa — perchè le leggi originarie sono state successivamente modificate, per cui è difficile capirci qualcosa — emergono due aspetti: un fenomeno di appiattimento delle indennità, che sembra corrisponda ad un andazzo generale, e i miglioramenti disposti, che in taluni casi sono irrilevanti.

Avremmo, perciò, pensato di proporre tre emendamenti sui quali mi permetto di insistere, perchè rispondono a criteri di giustizia che noi riteniamo irrinunciabili. Il primo emendamento concerne la corrispondenza della tredicesima mensilità anche per l'assegno perequativo, in analogia con quanto avviene per gli impiegati civili, perchè non è vero che questi non godano di tale trattamento.

Il secondo emendamento riguarda la reversibilità dello stesso assegno; perchè all'articolo 1 si dice che l'assegno perequativo è pensionabile, e noi chiediamo che venga considerato anche reversibile. Il terzo emendamento, infine, indica, facendo riferimento alla tabella n. 2, una indennità che dovrebbe essere conservata. Mi rendo conto dei problemi relativi al nostro bilancio e sono anche disposto a rinunciare alla generalità delle indennità che si è proposto di sopprimere; una di queste, però, è fondamentale ed è appunto la cosiddetta indennità di alloggio.

Faccio presente che il Governo ha autorizzato negli anni passati gli agenti di Pubblica sicurezza, i carabinieri, i sottufficiali,

a sposarsi prima che raggiungessero i limiti d'età a suo tempo stabiliti. Il risultato qual è? Che adesso questa gente è sposata e non può quindi più vivere nelle stazioni o nelle caserme, ha bisogno di una casa. Ma la casa non viene data, nè questa indennità viene compensata a sufficienza dall'assegno perequativo. Ora, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca; non si può essere democratici autorizzando i militari suddetti a contrarre matrimonio prima del limite di età fissato dai governi reazionari precedenti e poi essere antidemocratici al punto da negar loro i soldi per pagarsi una casa dove stare con moglie e figli. Questo mi sembra lievemente assurdo. Dalla tabella n. 2, quindi, quanto meno deve essere eliminato il punto 29, relativo all'indennità di alloggio.

Ora, io credo che nonostante l'urgenza sacrosanta di varare questo provvedimento e nonostante tutti i problemi di bilancio che sussistono quest'anno, noi possiamo benissimo, ritardando il varo del disegno di legge di ventiquattro ore, introdurre queste modeste ma essenziali modifiche.

Non ho altro da dire. Prego la Commissione di valutare la possibilità di introdurre questi emendamenti, richiesti dagli stessi interessati.

P I R A S T U . Sarò molto breve perchè, anche nella durata dei nostri interventi, il mio Gruppo vuole contribuire alla più rapida approvazione del disegno di legge n. 1282.

Il Gruppo comunista giudica che noi non siamo di fronte ad uno dei tanti provvedimenti legislativi di settore o particolari, ma ad un disegno di legge che affronta uno dei più rilevanti e delicati problemi della nostra società e delle nostre istituzioni, problema non comune. Detto problema non è solo quello del riconoscimento del diritto dei membri delle Forze della sicurezza pubblica a condizioni di vita almeno umane (credo che ci troveremo tutti d'accordo nell'essere misurati e nell'evitare qualsiasi iperbole demagogica), ma di riconoscere altresì che i membri delle Forze di polizia e dei carabinieri, specie nei gradi più bassi, sono

stati vittime di un trattamento iniquo rispetto al trattamento di altre categorie, ma specialmente rispetto a ciò che lo Stato ha loro chiesto in tutti questi anni.

Non è, però, un problema di carattere sindacale che si voglia risolvere positivamente. È ben altro! Noi oggi stiamo affrontando, o almeno cominciamo ad affrontare, il problema del rapporto tra le istituzioni dello Stato democratico — in questo caso Parlamento e Governo — e le Forze di pubblica sicurezza nel loro complesso. Questo rapporto non è stato mai soddisfacente, e credo che anche i membri del Governo potranno riconoscerlo. Oggi, però, esso è deteriorato gravemente e pericolosamente, e non mi riferisco soltanto a recenti episodi, ai quali do una limitata importanza, ma alla diffusione, anche nelle nuove generazioni che sono entrate a far parte delle Forze di polizia, di una sensazione di inferiorità che non è più sopportabile e di un malcontento perchè queste condizioni materiali sono imposte a chi fa uno dei lavori più duri e rischiosi. Io ho visto, in un mese e mezzo cinque agenti di pubblica sicurezza uccisi in provincia di Nuoro. Ho visto questi poveri cadaveri crivellati di pallottole, e poi ho visto le vedove e le madri qualche mese dopo, venire da noi a far presente che avevano perduto un figlio povero e che erano rimasti molto più poveri del passato in famiglia. E questo ha fatto in modo che il malcontento, che può essere sempre sopportabile, si sia trasformato in un altro sentimento: nel risentimento verso chi avrebbe dovuto tempestivamente provvedere o mostrare tempestivamente una sensibilità adeguata e che, invece, ha fatto maturare una fondata sensazione di abbandono di queste centinaia di migliaia di uomini ad una condizione che sembrava non essere degna di attenzione e di sensibilità, o almeno non della stessa attenzione e sensibilità che Parlamento e Governo hanno riservato ad altre categorie.

Di fronte a questo, io credo che il disegno di legge n. 1282 debba essere considerato un primo timido, ma giusto passo per modificare tale situazione, per rimuovere

almeno alcune delle cause del malessere e quindi del risentimento.

Penso che nessuno di noi possa dissentire da ciò che diceva il collega Tedeschi poco fa, e cioè che il disegno di legge in molti punti — e non soltanto in quelli che egli citava — non risponde in pieno alle esigenze, che restano non rimosse certe sperequazioni. Penso che anche chi ha elaborato il disegno di legge, nel momento in cui lo faceva, se ne sia reso conto. E probabilmente potremo osservare che alcune di queste sperequazioni potevano essere rimosse pur nel quadro di una politica di lesina, di una politica imposta dalle note ritrettezze finanziarie. Si imporrebbe quindi, come in molti casi, un'ampia modifica con emendamenti correttivi. Gli onorevoli colleghi sanno che il nostro Gruppo non è avaro nè pigro nel presentare emendamenti (qualche volta abbiamo forse esagerato, come quando abbiamo presentato 67 emendamenti, per l'esattezza, al bilancio del corrente esercizio); ma in questo caso noi riterremo il presentare emendamenti, od anche uno solo che ritardasse o rinviasse l'approvazione di questo provvedimento, non giusto e poco responsabile.

Noi siamo del parere, e lo diciamo con chiarezza assoluta, che questo disegno di legge debba essere approvato e subito. Non vorrei usare un tono troppo solenne, ma vorrei dire sottovoce che sarebbe bene che non uscissimo da quest'aula prima d'averlo approvato e posto in condizioni il Senato di trasmettere il messaggio domani mattina alla Camera dei deputati.

L'urgenza c'era anche prima, ma è stata resa più perentoria da un fatto recente. C'erano, forse, nei membri delle Forze di pubblica sicurezza dei margini di pazienza (erano piccoli, ma c'erano tre mesi fa); essi sono stati però erosi dall'attesa tra l'annuncio che ne è stato dato ed il giorno in cui il disegno di legge è stato presentato. In una situazione in cui i margini erano ridottissimi, si è giunti facilmente all'esasperazione, persino all'allarme, al panico. L'abbiamo sentito tutti. L'annuncio è stato dato prima delle ferie del Parlamento; ed è inutile spiegare che, in realtà, c'è stato un periodo vuoto

per i lavori parlamentari, durante il quale niente è stato fatto: questo non appagherebbe l'impazienza, ormai divenuta attesa spasmodica dei membri delle Forze di pubblica sicurezza (carabinieri, agenti, agenti di custodia, eccetera).

Forse molti di noi sono stati colpiti dai recenti episodi; ma io credo che faremmo molto male a porre in relazione l'approvazione rapida del provvedimento da parte nostra con le recenti agitazioni che si sono verificate: anche questo non sarebbe responsabile. Noi sappiamo che vi era già stato un impegno e sappiamo che il Parlamento era pronto ad approvare rapidissimamente il provvedimento. Dobbiamo considerare quei fatti come un'esplosione di una esasperazione giusta e fondata.

Credevo che nei confronti di coloro che sono stati protagonisti di queste manifestazioni occorrerebbe la prudenza; e che imprudente e poco saggia sarebbe la severità, perchè tutti si sentirebbero colpiti e forse si ritornerebbe ad un certo risentimento che invece il presente disegno di legge, anche se insufficiente, potrebbe in gran parte rimuovere.

Quindi, noi siamo per l'immediata approvazione del provvedimento, ma non consideriamo chiuso il problema. Siamo disposti ad esaminare qualsiasi proposta migliorativa che non comporti il rinvio del disegno di legge stesso ad altre Commissioni per il relativo parere. Consideriamo giusta l'insistenza del senatore Marotta; condividiamo il rilievo sulla tredicesima; riconosciamo valida la questione dell'indennità di alloggio, all'interno della quale mi sembra che vi siano delle sperequazioni che forse sarebbe giusto rimuovere. Se è possibile accogliere queste proposte senza dover rinviare l'approvazione del provvedimento, bene; altrimenti, proponiamo che esse vengano trasformate in ordini del giorno onde possano costituire un impegno per il futuro.

Consideriamo, dunque, il presente disegno di legge come un primo passo; per cui, il problema non deve essere ritenuto chiuso: occorre, quindi, affermare pubblicamente, che qui si tratta di un primo sforzo compiuto

dallo Stato. Dobbiamo dare prova, però, di essere sensibili non solo alle necessità materiali ma anche allo stato psicologico di chi attende oggi l'approvazione di questo provvedimento tardivo, in modo che, per quanto ci riguarda, si possa dire di aver compiuto il nostro dovere.

V E N A N Z E T T I . Sarò breve, anche perchè molte argomentazioni che desideravo svolgere sono state anticipate dal collega Pirastu. E debbo dire che questo mi rallegra moltissimo, perchè il problema che stiamo discutendo è di estrema delicatezza e, quindi, il fatto che l'opposizione, in modo particolare in questa circostanza, non giochi allo scavalco — come sarebbe facile — e che il Parlamento possa presentarsi, di fronte a questi Corpi benemeriti del nostro Paese, in una posizione unitaria, credo che ci aiuti a compiere un'opera responsabile.

È chiaro che alcune cose — del resto sono state rilevate anche dal relatore — anche dal punto di vista economico non sono completamente soddisfacenti; ma sappiamo benissimo (specialmente noi, forze della maggioranza, che siamo più impegnati in una visione d'insieme della politica di Governo) che non è possibile andare oltre certi limiti. Il fatto però, ripeto, che nel suo insieme la Commissione difesa del Senato possa esprimere un voto unitario, può conferire un maggiore prestigio anche all'azione delle Forze di polizia.

Anch'io non presenterò emendamenti; vorrei soltanto chiedere un chiarimento al relatore e al rappresentante del Governo per quanto riguarda il Corpo delle guardie forestali. Mi rendo conto che indubbiamente i rischi cui sono esposte le Forze di polizia sono maggiori rispetto a quelli delle guardie forestali; non vorrei però che rimanesse la sensazione che questo Corpo oggi svolga funzioni di sola salvaguardia dei boschi in senso generale. Abbiamo letto sui giornali che l'estate scorsa alcune guardie forestali sono decedute nell'adempimento del proprio dovere, e questo proprio perchè il rischio da loro corso, anche se di natura diversa, comincia ad essere elevato.

T A V I A N I , *ministro dell'interno*. Anche per i vigili del fuoco si pone lo stesso problema!

V E N A N Z E T T I . D'accordo, ma i vigili del fuoco non sono compresi in questo disegno di legge.

Un chiarimento vorrei dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine al fatto che andiamo ad innovare rispetto ad una legge del 1951, in riferimento anche a sentenze del Consiglio di Stato che equiparano il trattamento del Corpo delle guardie forestali a quello dei Corpi di polizia. Quali problemi, quindi, potrebbero sorgere dal fatto che ci distacchiamo dalla normativa precedente?

Per il resto non ho nulla da dire e anticipo il mio voto favorevole.

S I G N O R I . Svolgerò, a nome del mio Gruppo, alcune considerazioni. Anzitutto debbo riconoscere, e lo faccio volentieri, che il disegno di legge n. 1282, anche se non ricalca, come avremmo desiderato, alcuni aspetti del disegno di legge n. 1154, presentato dai senatori Marotta ed altri, tuttavia si accosta alla sostanza di tale provvedimento, almeno sotto certi punti di vista.

Fatta questa premessa, vorrei non trascurare l'importanza della discussione di stamane. A me sembra che l'opportunità di giungere alla conclusione emerga da tante considerazioni, ma soprattutto dagli ultimi avvenimenti di questi giorni. Le manifestazioni svoltesi a Roma e in altre città d'Italia denunciano lo stato di disagio in cui versano le Forze di polizia. Un dato mi sembra abbastanza eloquente: sappiamo tutti che un poliziotto oggi percepisce uno stipendio che non va oltre le 118 mila lire mensili, comprese le indennità pensionabili.

Ora, noi riteniamo che sia molto importante per lo Stato italiano disporre di Forze di polizia efficienti e moderne. Esiste un problema di orientamento di queste Forze, ma esiste anche un problema di tranquillità economica: se invece di aver persone esasperate e pressate anche da esigenze economiche, avessimo persone che queste preoc-

cupazioni non hanno, tanti episodi increpabili probabilmente si potrebbero evitare.

Il criterio dell'assorbimento nell'indennità di istituto dell'indennità mensile speciale, prevista all'articolo 2 del disegno di legge n. 1154, ci trova consenzienti, ritenendo che non era possibile probabilmente fare diversamente. Così come lo stesso discorso può essere fatto per quanto attiene all'assorbimento nell'indennità di istituto del compenso per il lavoro straordinario, previsto nel disegno di legge n. 1154.

Una cosa sulla quale io mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e del Governo è costituita da quanto è previsto nel disegno di legge n. 1154, vale a dire l'indennità di istituto e l'assegno perequativo pensionabili al 100 per cento: il disegno di legge d'iniziativa governativa eleva il limite della pensionabilità da 15 mila a 30.000 lire. Indubbiamente è un passo avanti positivo ed importante che si compie tuttavia, se il Governo assumesse l'impegno di rivedere la questione entro un tempo ragionevole, quando le finanze dello Stato saranno in condizioni diverse da quelle nelle quali si trovano oggi, noi ne saremmo molto lieti. Altrettanto importante è il fatto che l'indennità non viene corrisposta in misura uguale a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, ma, seguendo una sorta di piramide rovesciata, viene corrisposta in misura maggiore ai gradi più bassi ed in misura minore ai gradi più alti, per le note ragioni che è inutile che io torni a ripetere.

A questo punto vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Sottosegretario su due o tre questioni, per le quali non chiediamo una soluzione immediata questa mattina perchè ci rendiamo conto dell'opportunità di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento, ma che tuttavia riteniamo debbano essere tenute nel debito conto. La prima è la seguente: la pensionabilità dei vari assegni e miglioramenti viene prevista soltanto per coloro che verranno posti in quiescenza dopo l'entrata in vigore della legge; rimane aperto il problema del personale già in quiescenza. Che cosa succede per costoro? Così come stanno le cose, chi va in pensione da ora

in avanti fruisce dei benefici; gli altri restano esclusi. Come ho già detto, mi rendo conto che il problema non può essere risolto questa mattina, ma se anche su questo punto ci fosse un impegno del Governo a presentare successivamente un disegno di legge per rivedere la materia, credo sarebbe cosa stremamente utile ed opportuna.

L'altra questione che mi preme sottoporre all'attenzione dell'onorevole Ministro è quella del personale degli Istituti di prevenzione e di pena. Con questo disegno di legge si viene a determinare nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria una differenziazione tra personale civile e personale militare, il quale ultimo viene ad usufruire dell'indennità di cui stiamo parlando, mentre di questa non fruisce il personale civile. Ora questo, evidentemente, può far nascere anche degli screzi tra gli addetti ad un medesimo lavoro.

Un'altra questione, sulla quale desidero porre l'accento in modo particolare, unendomi al coro dei colleghi che mi hanno preceduto, i quali tutti hanno sottolineato questo problema, e tenendo conto altresì del parere espresso dalla 1^a Commissione, che mi sembra abbia la sua rilevanza, riguarda i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato. Il senatore Rosa a questo riguardo ha proposto la presentazione di un ordine del giorno con il quale invitare il Governo a rivedere la cosa. Ora io non voglio anticipare nulla; dico soltanto che il problema esiste e desidererei che l'onorevole Ministro ci dicesse qualche parola tranquillante, perchè, in effetti, per i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato si verrebbe a determinare una patente ingiustizia rispetto al trattamento del quale vanno ad usufruire le altre categorie.

Vi è un'ultima questione sulla quale desidero richiamare l'attenzione dei colleghi e dei rappresentanti del Governo. So che pure essa non può essere definita nel disegno di legge del quale stiamo parlando; ritengo tuttavia opportuno porla perchè si cominci ad esaminarla e non sia eternamente trascurata. Ho già fatto cenno, all'inizio, alle manifestazioni che vi sono state in varie città d'Italia, soprattutto a Roma, da parte

delle guardie delle Forze dell'ordine. Voglio solo aggiungere che sappiamo tutti quello che rischiano i poliziotti che hanno partecipato a questa manifestazione. La legge è chiara in proposito: il regio decreto 31 luglio 1943 stabilisce che il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e perciò i suoi componenti, è soggetto al codice militare, il cui articolo 182 prevede la reclusione fino a due anni per i partecipanti a manifestazioni del genere. Se poi il militare compie pubblicamente — dice espressamente il codice — manifestazioni sediziose, è passibile di un altro anno di prigione, a norma dell'articolo 183.

Ora, anche questo non è un problema economico . . .

TAVIANI, *ministro dell'interno*. Mi scusi se l'interrompo, onorevole senatore, ma lei desidera severità o indulgenza? Se desidera indulgenza la vorrei pregare di non continuare perchè mi metterebbe in difficoltà; se desidera invece severità continui pure.

SIGNORI. Non desidero affatto metterla in difficoltà. Se non mi lascia finire il discorso, non può sapere ciò che io intendo dire.

Intendo dire che si impone anche il problema di cominciare a pensare se alle Forze di polizia non si debba riconoscere — così come avviene in tutti i paesi del MEC — la possibilità di organizzarsi in sindacato. Perchè non cominciamo a considerare questa eventualità che, ripeto, non può trovare posto nel presente disegno di legge, ma che è degna della nostra attenzione?

MAROTTA. Un solo desiderio noi abbiamo, quello di accelerare al massimo l'approvazione del provvedimento. Ho detto, all'inizio di questo dibattito, che avremmo insistito su determinati punti del disegno di legge n. 1154; comunque, ci rimettiamo alla volontà della Commissione, facendo presente che abbiamo inteso lanciare un sasso in piccionaia, perchè ci rendiamo conto che non è possibile procedere con celerità alla riorganizzazione dei Corpi di polizia.

In sostanza, quindi, è un punto di partenza per noi, questo disegno di legge, non un punto di arrivo! Occorre che le Forze di polizia siano riorganizzate: i crimini di cui quotidianamente abbiamo notizia sono talmente mostruosi che richiedono veramente severità nei confronti di tutti. In un Paese civile, se le colonne della giustizia cominciano a vacillare, mi sembra che si vada verso il baratro.

Il nostro punto di vista, pertanto, è il seguente: approviamo oggi senz'altro il disegno di legge n. 1282, superiamo qualsiasi ostacolo, rimettendoci, ripeto, alle valutazioni della Commissione, senza che questo nostro atteggiamento venga interpretato come un atto di debolezza. Desideriamo soltanto che si cominci a fare qualcosa per le Forze di polizia e che l'impegno del Governo risponda veramente alla nostra aspirazione: rivedere organicamente la disciplina giuridica ed economica degli appartenenti ai Corpi di polizia, assicurando un trattamento adeguato al lavoro che questa benemerita categoria svolge.

SPORA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io avrei preferito poter esaminare con maggiore approfondimento il disegno di legge n. 1282; mi rendo conto, per altro, dell'urgenza del provvedimento stesso.

Desidero, tuttavia, fare un'osservazione che sottopongo in particolare all'onorevole rappresentante del Ministero della difesa. Intendo riferirmi alla Marina militare, richiamando l'attenzione del Ministero della difesa sulla condizione in cui vengono a trovarsi gli ufficiali del CEMM, in riferimento alla tabella 1, annessa al disegno di legge. La carriera di questa categoria inizia da marinaio semplice e termina con il grado di capitano, ma evidentemente sono pochi quelli che raggiungono tale grado.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Spora, ma sarebbe forse opportuno che lei rinviasse questo argomento per consentire intanto al Ministro dell'interno di rispondere.

S P O R A . D'accordo; presenterò un ordine del giorno su questa materia.

B O N A L D I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono d'accordo anch'io sul disegno di legge n. 1282, ma sono anche sorpreso del consenso generale che è stato raggiunto. Vorrei, a tale proposito, far presente al senatore Pirastu che, quando si parla di consenso ai fini di un riconoscimento nei confronti delle Forze di polizia, non basta il riconoscimento di ordine materiale, ma occorre anche un riconoscimento di ordine morale, che da alcune componenti del Parlamento spesso è mancato. Mi fa piacere che oggi questo riconoscimento sia venuto anche da parte del senatore Pirastu; non vi è dubbio, però, che in passato lo stesso disegno di legge non sarebbe passato proprio per l'opposizione del suo Gruppo.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, mi rendo conto che il provvedimento arriva in un momento difficile della situazione economica del nostro Paese; comunque, siccome il problema della concessione dell'assegno perequativo venne affrontato dal precedente governo Andreotti, noi liberali, sebbene i problemi finanziari si siano nel frattempo aggravati, siamo favorevoli alla sua approvazione.

Sotto l'aspetto tecnico e giuridico, non farei considerazioni di rilievo sul disegno di legge n. 1282, che mi sembra accettabile, anche perchè abbiamo sempre auspicato un migliore trattamento delle Forze di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne, invece, il disegno di legge presentato dai senatori Marotta ed altri, ho molti dubbi: specialmente in ordine al pagamento delle ore di lavoro straordinario, all'aumento dell'indennità speciale mensile e ad altri punti che potrebbero far sorgere complicazioni e costituire un precedente per altre categorie. In sostanza, quindi, mi sembra che il disegno di legge n. 1154 dovrebbe considerarsi assorbito dal disegno di legge governativo che risolve, in maniera più soddisfacente, il problema del trattamento economico del personale delle Forze di polizia.

P R E S I D E N T E . Do la parola, per la replica, al relatore, senatore Rosa, e al Ministro dell'interno.

R O S A , *relatore alla Commissione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto in sede di relazione. Ringrazio i colleghi per l'adesione manifestata nei confronti del disegno di legge n. 1282 e mi rimetto, per il resto, alla replica dell'onorevole Ministro.

T A V I A N I , *ministro dell'interno*. Ringrazio i senatori intervenuti nel dibattito e mi associo al saluto rivolto dal relatore al personale dei Corpi di polizia.

Desidero precisare, innanzitutto, al senatore Marotta che la sua concezione della parità della remunerazione del rischio per tutti i gradi corrisponde alla mia; ritengo, tuttavia, che essa sia stata tendenzialmente recepita nel disegno di legge governativo. Infatti, guardando la tabella 3 annessa al disegno di legge, vediamo che la indennità di 30.000 lire, corrisposta agli appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, è superiore alla misura dell'indennità di istituto anteriormente percepita. Quindi, la differenza che permane nella indennità di istituto non è dovuta ad una concezione che differenzi il rischio, ma alla graduazione preesistente della misura dell'indennità, corrispondente a quella di tutte le altre indennità che sono state soppresse. Mi pare perciò molto importante il fatto che sia stato sostanzialmente accolto il concetto che l'indennità di rischio è uguale per tutti, ed il senatore Marotta, che se ne lamentava nel suo intervento, mi pare che non abbia motivo di dolersi.

Per quanto concerne la questione della pensionabilità dell'indennità di istituto, tutti indubbiamente desidereremmo che la quota fosse anche maggiore. Tengo però a sottolineare che essendo di lire 30.000 la quota pensionabile, tale somma corrisponde, praticamente, a tutto quanto percepiscono gli appuntati, i carabinieri ed i gradi corrispondenti della classe A: la globalità quindi, almeno per un grado, è già raggiunta. Speriamo che in seguito si possa fare qualche altra cosa.

Per quanto riguarda la disciplina giuridica ed economica, sarà il caso di parlarne in un'altra occasione, dopo aver ben studia-

to la questione: stiamo attenti, infatti, a non fare troppi paragoni con l'estero perchè rischiamo di andare incontro a situazioni che non sono adeguate al nostro Paese. Comunque, non c'è dubbio che c'è qualcosa da fare, ma — come dicevo — ne parleremo in un'altra occasione.

Sono d'accordo con i senatori Tedeschi e Pirastu sul problema della tredicesima mensilità: anch'io mi auguro che in futuro si possa giungere alla sua totale corresponsione.

Circa la questione dell'indennità di alloggio, desidero far rilevare che essa è stata recepita nelle due tabelle. La classe A, come loro fanno, contempla coloro che non hanno carico di famiglia oppure hanno un alloggio di servizio; alla classe B, invece, appartengono coloro che non hanno alloggio di servizio ed hanno carico di famiglia. Può anche darsi che in seguito emerga qualche sperequazione non giustificabile; in tal caso si cercherà di rimediare. Vogliate credere, comunque, che non si è trattato di un conto facile da fare. Nel complesso, il principio seguito è stato quello di fondere le due indennità. Quindi, mentre comprendo come vi possa essere l'aspirazione alla tredicesima mensilità, anche se tale aspirazione non può essere accolta in questo provvedimento, per quanto riguarda l'indennità di alloggio penso che vi potranno essere delle correzioni, ma che non si possa andare oltre.

Il senatore Pirastu ha rilevato il malessere — lo avevo fatto presente anch'io — esistente più che tra i gradi bassi in genere, tra i gradi bassi che hanno carico di famiglia. Non dimentichiamo, infatti, che chi non ha carico di famiglia vive in caserma (questa è, di solito, la posizione dei sergenti, per quanto riguarda la Difesa), e quindi gode di molte agevolazioni, tra le quali quella del vitto che, anche se non sempre perfetto, è tuttavia abbondante e viene pagato con una quota minima. Per chi ha famiglia, invece, la situazione è veramente triste, specialmente quando si rivestono i gradi di appuntato, vice brigadiere e brigadiere.

Questo malessere, quindi, effettivamente esiste ed è necessario porvi rimedio. È pure vero, però, che i margini sono stati ridotti:

infatti, senza pensare a cose molto ardue, le manifestazioni che si sono unificate sono state provocate anche dal fatto che il 25 settembre si è riaperto il Parlamento, ma di questo provvedimento, per un complesso di circostanze, non si è parlato. Tra l'altro, si era diffusa anche la voce che se non fosse stato approvato entro due mesi, sarebbe caduto essendovi analogia con i decreti-legge, cosa evidentemente non vera. Le preoccupazioni, quindi, erano molte.

I margini, comunque, come ho già detto, sono stati ridotti ed io ringrazio, oltre i Gruppi di maggioranza, anche quelli di opposizione per essersi dimostrati concordi sulla necessità di approvare rapidamente il disegno di legge.

È stato raccomandato di usare prudenza per quanto riguarda alcuni fatti incresciosi verificatisi in questi ultimi tempi, fatti da non drammatizzare a mio avviso, perchè se ne sono verificati anche in passato; e in particolare all'estero ne sono avvenuti ben più gravi che da noi.

Per quanto riguarda, poi la questione del personale del Corpo forestale dello Stato, vorrei raccomandare di fare molta attenzione. Non è un problema che riguarda il mio Dicastero e lo esaminerete in altra occasione; però vorrei far rilevare che o noi fissiamo un punto di passaggio tra i militari e coloro che non lo sono, oppure apriamo il varco alle richieste di molti settori, come, ad esempio, dei vigili del fuoco. Ora io ho una grandissima stima delle guardie forestali — basti pensare a quello che stanno facendo nella mia regione — ma la mia preoccupazione è quella testè detta, aggiungendo che in materia vi è anche una competenza delle Regioni.

P I R A S T U . Per quanto concerne le Regioni a statuto speciale, senz'altro.

T A V I A N I , *ministro dell'interno.* Ad ogni modo, io vorrei pregare gli onorevoli senatori di stare molto attenti su questo punto. L'unica eccezione è costituita dai funzionari di pubblica sicurezza, alla quale si poteva anche rinunciare. Si poteva pure chiedere la loro militarizzazione, ma non l'ho mai chiesta e ritengo che non sia opportu-

no chiederla perchè, bene o male, siamo ancora sotto l'influenza storica di tutto quel processo che deriva dalla rivoluzione francese. E direi che è stata una grossa conquista del regime democratico francese quella di dare il potere sulla piazza al funzionario con la fascia tricolore; cosa che è rimasta dopo l'affare Dreyfus. Quindi, anche se non è opportuna la militarizzazione, è necessaria l'equiparazione, perchè tali funzioni corrono i medesimi rischi.

Al senatore Signori desidero dire che i concetti fondamentali da lui perorati sono stati recepiti nel provvedimento. Per quanto concerne la pensionabilità dell'indennità di istituto, ho già risposto poc'anzi. Per ciò che riguarda il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena, le relative norme sono previste in un altro provvedimento. Anche sul problema del personale del Corpo forestale dello Stato ho già dato una risposta.

Per quanto concerne il problema del CEMM, senatore Spora, non è con questo provvedimento che possiamo risolverlo. Dovrete affrontarlo con il Ministero della difesa.

Ringrazio poi il senatore Bonaldi per essersi anch'egli allineato con tutta la Commissione nel ritenere urgente il provvedimento e necessario giungere ad una sua rapida approvazione. Esiste, infatti, un problema psicologico: non v'è dubbio che se oggi il disegno di legge non venisse approvato dal Senato, per poi passare alla Camera dei deputati, ricomincerebbero tutte le preoccupazioni; si comincerebbe di nuovo a pensare che qualcuno di voi, o alcuni Gruppi parlamentari, o il Governo desiderino prolungare l'attesa o addirittura non concretare quello che è stato deciso.

Desidero, infine, dire che al disegno di legge dovranno essere apportati due o tre emendamenti di carattere puramente formale. In particolare, all'articolo 6, alla fine del primo comma, occorre aggiungere le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1973 »; per l'articolo 8, poichè vi è stato un errore di stampa, occorre sopprimere le parole: « sotto indicati nelle misure iniziali ». Infine, per venire incontro alla richiesta della Commissione interni, all'articolo 9, penultimo comma, dove si parla del personale femminile, anzi-

chè usare il termine « ridotta », occorrerà dire: « corrisposta nella misura di due terzi alle ispettrici di polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia ».

Con questo ho finito e ringrazio vivamente gli onorevoli senatori per il positivo apporto dato alla discussione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Ministro per la sua replica che mi è parsa esauriente, in relazione alle osservazioni mosse dagli onorevoli senatori.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo già goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Tedeschi due emendamenti; il primo inteso ad aggiungere, al primo comma,

4^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

dopo le parole: « assegno perequativo pensionabile », le altre: « con diritto alla riveribilità »; l'altro, inteso a sopprimere, al secondo comma, nel periodo: « non è computabile ai fini della tredicesima mensilità » la parola: « non ».

TAVIANI, *ministro dell'interno*. Non sono contrario al principio, perchè esso può avere un fondo di giustizia; sono invece contrario agli emendamenti per le ragioni già dette.

TEDESCHI MARIO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'articolo 1 le indennità, i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.

(È approvato).

Art. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1952, n. 337, e degli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, sono versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono i servizi di cui al precedente comma fuori dell'ordinaria residenza spettano i soprassoldi e le indennità previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, lettere *b*) e *c*), della legge 29 marzo 1952, n. 337, e dall'articolo 1, lettere *c*) e *d*), della legge 27 dicembre 1953, n. 963.

La differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi del primo comma del presente articolo e la spesa relativa alla corresponsione dei soprassoldi ed indennità di cui al precedente comma per i servizi svolti fuo-

ri dell'ordinaria residenza è assegnata con decreto del Ministro del tesoro a favore di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, per essere destinata all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per il tramite delle apposite Opere nazionali di assistenza.

(È approvato).

Art. 4.

I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonché quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Per le visite medico-fiscali a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.

(È approvato).

Art. 5.

Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati.

Le somme riscosse a titoli di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

Restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, salvo per quanto concerne le misure dell'indennità di impie-

4^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

go operativo stabilite dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla predetta legge che, per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile, sono ridotte del 50 per cento.

Restano altresì ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Per la determinazione delle misure e delle modalità di corresponsione delle indennità e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varrà quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennità al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, n. 563 (indennità di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (indennità di speciale responsabilità per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931 e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennità di rischio da radiazioni).

Il Governo propone di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1973 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suddetto.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Le norme di cui al precedente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

In accoglimento del parere espresso dalla Commissione bilancio, il Governo propone di sostituire le parole: « di cui al precedente articolo » con le altre: « di cui ai precedenti articoli ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

L'indennità mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è stabilita a decorrere dal 1° luglio 1973, per i gradi e le qualifiche sotto indicati nelle misure iniziali indicate dalle allegare tabelle 3 e 4.

Nulla è innovato nei confronti del personale di cui all'articolo 8, lettera c) del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804. A detto personale l'indennità mensile di istituto continua ad essere corrisposta nella misura di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.

Sempre in accoglimento del parere espresso dalla 5^a Commissione, il Governo propone di sostituire, al primo comma, dopo le parole: « 1° luglio 1973 », le parole « per i gradi e le qualifiche sotto indicati nelle misure iniziali indicate dalle allegare tabelle 3 e 4 » con le altre: « per i gradi e le qualifiche indicati nelle allegare tabelle 3 e 4 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegare tabelle 3 e 4 al personale celibe nonchè ai coniugati e vedovi con prole, fruanti di alloggio gratuito.

L'indennità di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole.

La misura dell'indennità mensile di istituto è aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo è calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in più risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile di istituto e dei relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva.

L'indennità mensile per servizio di istituto prevista per i commissari è corrisposta alle ispettrici di polizia ridotta di un terzo e alle assistenti di polizia ridotta di due terzi.

Le misure giornaliere dell'indennità mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.

Il Governo propone di sottiuire tutta la parte finale del penultimo comma, dopo le parole « è corrisposta », con la frase seguente: « , nella misura di due terzi, alle ispettrici di polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

L'indennità di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonchè dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre

1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, è pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000.

La predetta indennità è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonchè agli effetti dell'assegno alimentare.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:

per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301 (milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n. 3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50) e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), n. 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'an-

no finanziario 1973 con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10

si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate, di cui do lettura:

TABELLA 1

ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DEI CORPI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

GRADI		Assegno perequativo
Tenente colonnello	5 ^a classe (4)	1.555.000
	4 ^a classe (3)	1.436.000
	3 ^a classe (2)	1.345.550
	2 ^a classe (1)	1.263.000
	1 ^a classe	1.263.000
Maggiore e 1° capitano		1.040.000
Capitano		920.000
Tenente		803.500
Sottotenente	servizio permanente effettivo	650.000
	richiamato	650.000
« Aiutante »		999.250
Maresciallo maggiore		834.450
Maresciallo capo		834.450
Maresciallo ordinario		834.450
Sergente maggiore brigadiere		700.000
Vice brigadiere		622.450
Sergente	4 anni	554.750
	volontario	515.000
Appuntato		748.950
Carabiniere	servizio continuativo	622.450
	rafferma	554.750
	ferma	518.000

(1) Dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione con giudizio di idoneità.

(2) Dopo 3 anni dalla predetta data.

(3) Dopo 6 anni dalla predetta data.

(4) Dopo 8 anni dalla predetta data e comunque dal giorno prima a quello della cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente o dal giorno antecedente a quello del decesso in caso di morte in servizio.

Il relatore propone di sostituire la tabella 1 con la seguente, che reca una più precisa formulazione:

TABELLA 1

ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DEI CORPI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

<u>GRADI</u>	<u>Assegno perequativo</u>
	5 ^a classe (4) 1.555.000
	4 ^a classe (3) 1.436.000
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	3 ^a classe (2) 1.345.550
	2 ^a classe (1) 1.263.000
	1 ^a classe 1.263.000
Maggiore, 1° capitano e gradi corrispondenti	1.040.000
Capitano e gradi corrispondenti	920.000
Tenente e gradi corrispondenti	803.500
Sottotenente e gradi corrispondenti	{ servizio permanente effettivo 650.000
corrispondenti	{ richiamato 650.000
« Aiutante » e scelto	999.250
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	834.450
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	834.450
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	834.450
Sergente maggiore (escluso il personale di leva), brigadiere e gradi corrispondenti	700.000
Vice brigadiere	622.450
Sergente	{ 4 anni 554.750
	{ volontario 515.000
Appuntato	748.950
Carabiniere e gradi corrispondenti	{ servizio continuativo 622.450
	{ rafferma 554.750
	{ ferma 518.000

(1) Dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione con giudizio di idoneità.

(2) Dopo 3 anni dalla predetta data.

(3) Dopo 6 anni dalla predetta data.

(4) Dopo 8 anni dalla predetta data e comunque dal giorno prima a quello della cessazione dal servizio per età o per inabilità permanente o dal giorno antecedente a quello del decesso in caso di morte in servizio.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la tabella nel testo proposto dal relatore.

(È approvata).

TABELLA 2

INDENNITÀ SOPPRESSE PER IL PERSONALE MILITARE CHE FRUISCE
DI ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE

1) Razioni foraggio di cui al decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni.

2) Indennità di alloggio, di cui al regio decreto 27 febbraio 1921, n. 285.

3) Indennità cavalli, di cui all'articolo 175 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

4) Assegno al personale destinato al Museo storico della marina a Venezia; indennità per speciali destinazioni e per incarichi speciali; indennità per prove in moto; soprassoldi a terra e soprassoldi speciali per incarichi per i sottufficiali e per i militari del Corpo equipaggi militari marittimi; indennità per rimborso di spese; supplemento vitto ai militari della Marina destinati in servizio a terra; quota di soprassoldo di missione agli ufficiali e ragionieri geometri del genio militare collocati a disposizione alla Marina, di cui al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e successive modificazioni.

5) Compenso al personale dell'Arma dei carabinieri addetto alla manutenzione e alla riparazione dei materiali presso i Corpi di cui al regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

6) Indennità per la perdita di ogni cavallo; indennità annua al direttore e al segretario del Museo storico del genio militare e indennità annue al personale dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia e di elettronica; indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi; soprassoldo giornaliero agli ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; soprassoldo giornaliero ai sottuffi-

ciali addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco; indennità di vestiario giornaliera ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma a cavallo dei carabinieri; soprassoldo giornaliero ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi; soprassoldo giornaliero ai militari dell'Arma dei carabinieri comandati a prestare servizio negli arsenali marittimi, di cui al decreto ministeriale 14 agosto 1925 e successive modificazioni.

7) Compensi di lavoro ai militari, di cui agli articoli da 260 a 266 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

8) Remunerazioni per servizi speciali, di cui all'articolo 156 del regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

9) Compensi per la stazzatura delle navi e dei galleggianti, di cui al regio decreto 5 aprile 1928, n. 929, e al decreto ministeriale di attuazione 7 maggio 1948.

10) Indennità di piantonamento in luogo di cura; soprassoldo per i trombettieri; premio di buon governo; compensi ai maniscalchi, di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

11) Speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 745.

12) Indennità agli ufficiali di commissariato abilitati alle funzioni di perito in merceologia, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 2134, convertito nella legge 28 apr-

4^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

le 1937, n. 753, e al decreto ministeriale di attuazione 31 marzo 1937.

13) Indennità di accantonamento agli ufficiali e ai sottufficiali appartenenti a reparti dislocati in località di altitudine non inferiore ai mille metri, di cui alla legge 6 giugno 1939, n. 974.

14) Trattamento economico del personale delle Forze armate in servizio nell'isola di Pantelleria, di cui al regio decreto 6 giugno 1939, n. 1242.

15) Indennità di servizio di frontiera agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza; indennità agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza che prestano servizio nei reparti situati in zone malariche o che appartengono al contingente del ramo mare del Corpo, di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 451, e alla legge 9 ottobre 1951, n. 1134.

16) Indennità giornaliera di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

17) Indennità di disagiata residenza e indennità di malaria agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 1073.

18) Indennità di specializzazione, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15.

19) Assegni personali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

20) Indennità e compensi per incarichi di insegnamento di cui all'articolo 20 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629; alle leggi 16 giugno 1949, n. 307, 5 dicembre 1955, numero 1305, 20 giugno 1956, n. 612, 29 aprile 1957, n. 310; all'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189; alla legge 19 maggio 1964, n. 345; al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1968, n. 1512.

21) Soprassoldo al personale dello Squadrone Guardia del Presidente della Repubblica, di cui alla legge 20 ottobre 1960, numero 1255.

22) Premio speciale per il personale in servizio presso gli Ispettorati del lavoro, di cui agli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

23) Indennità fissa annua ai primi capitani e primi tenenti di vascello di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1961, numero 710.

24) Indennità ai maestri direttori dei corpi musicali, ai sottufficiali vice direttori o capi musica e ai musicanti e soprassoldo ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza addetti al servizio radiocollegamenti di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 710.

25) Premio agli ufficiali direttori del tiro e agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina, di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 606.

26) Indennità al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle Scuole allievi operai di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1964, n. 345.

27) Indennità di cui agli articoli 5 e 6 e assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

28) Speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 965.

29) Indennità di alloggio di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 965.

30) Gettoni di presenza e compensi di esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

(È approvata).

TABELLA 3

INDENNITÀ MENSILE D'ISTITUTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEI CORPI DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

(CLASSE A)

GRADI	Misure
Tenenti colonnelli e maggiori	63.000
Ufficiali inferiori e marescialli	48.000
Brigadieri e vicebrigadieri	35.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	30.000

(CLASSE B)

GRADI	Misure
Tenenti colonnelli e maggiori	77.000
Ufficiali inferiori e marescialli	70.000
Brigadieri e vicebrigadieri	62.000
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti	57.000

TABELLA 4

INDENNITÀ MENSILE D'ISTITUTO PER I FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA

(CLASSE A)

QUALIFICHE	Misure
Vice Questori aggiunti, Commissari capi e Commissari - par. 257	63.000
Commissari - par. 190	45.000

(CLASSE B)

QUALIFICHE	Misure
Vice Questori aggiunti, Commissari capi e Commissari - par. 257	77.000
Commissari - par. 190	67.000

(È approvata).

4^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (17 ottobre 1973)

I senatori Rosa, Scardaccione, Spora, Pastorino, Genovese, Della Porta, Montini, De Zan e Zaccari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 4^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1282, riguardante la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e l'adeguamento dell'indennità per servizio di istituto per gli appartenenti ai Corpi di polizia;

constatato che nel disegno di legge viene escluso il Corpo forestale dello Stato;

considerato che con legge 4 maggio 1951, n. 538, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato sono stati equiparati per quanto riguarda il trattamento economico, stato in servizio ed in genere stato giuridico ai pari grado degli altri Corpi di polizia;

considerato che l'equiparazione di cui sopra è stata riconfermata successivamente dalle leggi 14 dicembre 1955, n. 1316, e 4 marzo 1958, n. 175;

visto il parere n. 983 dell'11 marzo 1959, con cui il Consiglio di Stato sottolinea la natura del rapporto di impiego del personale del Corpo forestale dello Stato, affermando che il Corpo stesso è Corpo di polizia speciale con organizzazione paramilitare;

considerato che il Consiglio di Stato ha ribadito in data 16 aprile 1970, a sezioni riunite, con parere n. 410, l'equiparazione dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ai pari grado delle Forze di polizia e quindi il loro diritto alla corresponsione di indennità di istituto, pari a quella di altri Corpi di polizia;

considerato che risponde a preciso impegno giuridico e a criteri di equità la corresponsione al Corpo forestale dello Stato dell'indennità di istituto prevista dal disegno di legge n. 1282,

impegna il Governo a provvedere con la massima urgenza possibile a colmare la gravissima lacuna presentando, per il Corpo forestale dello Stato, apposito provvedimento di legge che riaffermi il principio dell'equiparazione del Corpo forestale del-

lo Stato agli altri Corpi di polizia e che preveda quindi per gli appartenenti al Corpo stesso la corresponsione dell'indennità di istituto nella stessa misura dell'indennità stabilita per gli altri Corpi di polizia.

TAVIANI, *ministro dell'interno*. Posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione se si sostituisce la dizione « impegna il Governo » con l'altra: « invita il Governo ».

ROSA, *relatore alla Commissione* Sono d'accordo su tale modifica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno s'intende dunque accolto dal Governo come raccomandazione.

I senatori Rosa, Scardaccione, Della Porta, Montini, Spora, De Zan, Zaccari e Genovese hanno presentato il seguente altro ordine del giorno:

La 4^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1282, riguardante la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e l'adeguamento dell'indennità per servizio di istituto per gli appartenenti ai Corpi di polizia;

considerato che la legge 22 dicembre 1969, n. 965, ristrutturò l'indennità di alloggio dovuta al personale delle Forze di polizia, fissandone, a decorrere dal 1° gennaio 1971, le misure mensili in lire 30.000 ed in lire 10.000, rispettivamente per il personale coniugato e celibe;

considerato che il disegno di legge numero 1282, concernente la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e l'adeguamento dell'indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza, nella tabella 2, al n. 29, elenca fra le indennità da sopprimere l'indennità di alloggio;

ritenuto che la corresponsione di tale compenso ha sempre caratterizzato la posizione economica del personale dei Corpi di polizia, costretti a frequenti trasferimenti

di sede, come messo in evidenza nella relazione al disegno di legge governativo, recante norme sull'indennità di alloggio (atto Camera n. 1837, V legislatura), divenuto poi legge 22 dicembre 1969, n. 965, che considera tale compenso come l'unico emolumento peculiare agli appartenenti alle Forze predette connesso alla speciale posizione di impiego, da cui trae valido ed incostestabile fondamento;

considerato che — come è affermato in detta relazione — l'indennità in questione si ricollega alla trasformazione dell'obbligo dell'Amministrazione di fornire al personale alloggi in natura per esigenze di funzionalità imposte dal particolare carattere dei compiti di polizia e, quindi, in concreto costituisce il corrispettivo necessario a consentire, in mancanza dell'adempimento del cennato obbligo, di procurarsi direttamente un'abitazione;

tenuto presente che il Governo, anche per esigenze di bilancio, ha ritenuto di dover sopprimere l'indennità di alloggio prevista dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965, e di rendere pensionabile l'indennità mensile per servizio di istituto soltanto nella misura di lire 30.000 mensili,

impegna il Governo a prendere in esame la possibilità di concessione al personale dei Corpi di polizia di un aumento dell'assegno perequativo corrispondente alla soppressa indennità di alloggio e della elevazione della misura della quota pensionabile dell'indennità mensile per servizio di istituto.

TAVIANI, *ministro dell'interno*. Posso accogliere anche questo ordine del giorno non come impegno, ma come invito al Governo a prendere in esame quanto in esso è detto.

ROSA, *relatore alla Commissione*. Siamo d'accordo, anche per questo ordine del giorno, di sostituire la parola « impegna » con la parola « invita ».

PRESIDENTE. Anche questo ordine del giorno s'intende dunque accolto dal Governo come raccomandazione.

Il senatore Spora ha presentato il seguente ordine del giorno:

La 4^a Commissione del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1282, riguardante la concessione dell'assegno perequativo al personale militare e l'adeguamento dell'indennità per servizio di istituto per gli appartenenti ai Corpi di polizia;

valutata la situazione in cui vengono a trovarsi gli ufficiali del CEMM, la cui carriera inizia da marinaio semplice e termina col grado di capitano;

constatata la loro particolare condizione in riferimento alla tabella 1 annessa al citato provvedimento,

impegna il Governo ad esaminare tale anomala situazione e a provvedere con apposito disegno di legge.

BUFFONE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso accettarlo come invito al Governo, non come impegno. Si dovrebbe, inoltre, sostituire la dizione « a provvedere con apposito disegno di legge » con l'altra: « e a provvedere di conseguenza ».

SPORA. Sono d'accordo sulle modifiche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno s'intende dunque accettato come raccomandazione, con le modifiche suggerite dal Governo ed accolta dal proponente.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto che, in conseguenza dell'approvazione del disegno di legge n. 1282, deve intendersi assorbito il disegno di legge numero 1154, nei suoi articoli 2 e 3; i rimanenti articoli 1, 4, 5 e 6 costituiranno il disegno di legge n. 1154-bis, con il seguente titolo: « Modificazioni al trattamento economico e di malattia dei funzionari di pubblica sicurezza e degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di

finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quarter della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato » (1281)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quarter della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato ».

Prego il senatore Spora di riferire sul disegno di legge.

S P O R A , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 1281 il Governo intende disciplinare la materia riguardante la condizione degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.

Uno degli scopi fondamentali del provvedimento è quello di rispondere alle varie critiche che si sono levate nel Paese in rife-

rimento in modo particolare al numero, definito eccessivo, dei generali rispetto alla reale consistenza delle Forze armate. Vedremo poi, quando passeremo all'esame degli articoli, come il Governo intende attuare una riduzione di tale numero.

Il disegno di legge vuole inoltre sopprimere, in pratica, l'istituto della promozione a disposizione esistente, direi, per tutti i gradi, anche se qualcosa delle promozioni a disposizione, come vedremo sempre in sede di esame degli articoli, potrà ancora restare.

Per quanto riguarda la riduzione del numero degli alti gradi della Difesa, faccio notare che i generali di corpo d'armata saranno ridotti a 61, i generali di divisione a 151, i generali di brigata a 365, i colonnelli a 2.619...

PRESIDENTE. Sarebbe interessante conoscere il dato di partenza, oltre a quello di arrivo, per poter capire in che misura verrebbe effettuata la riduzione.

Poichè vi è, per altro, un dibattito in corso presso l'Assemblea, al quale siamo chiamati tutti a partecipare, vorrei pregare il senatore Spora di voler cortesemente sospendere, per il momento, la sua esposizione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. FRANCO BATTOCCHIO